ALLEGATO A

(allegato al decreto del

Direttore del Servizio edilizia n. --- del---)

Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10

Principi generale e disposizioni attuative in materia di accessibilità

- Art. 8 bis, co. 8 (Finanziamento PEBA) -

AVVISO

RIVOLTO AI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA¹)

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, articolo 8 bis, la Direzione infrastrutture e territorio comunica le modalità e i termini per la concessione ed erogazione del contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA (Nota 1)

Indice

- 1. Finalità e risorse
- 2. Chi può presentare domanda
- 3. Misura dell'agevolazione e contenuto della domanda
- 4. Come presentare la domanda
- 5. Procedura
- 6. Concessione del contributo
- 7. Spese ammissibili
- 8. Erogazione del contributo
- 9. Controlli e revoche
- 10. Disposizione transitoria

1. Finalità e risorse

Allo scopo di incentivare i Comuni all'adozione del PEBA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese per la sua predisposizione.

La Regione stanzia annualmente le risorse destinate alla copertura delle domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun esercizio, compatibilmente alle disponibilità di Bilancio.

2. Chi può presentare domanda

I Comuni del Friuli Venezia Giulia che si impegnano a predisporre il PEBA secondo le **Linee guida** metodologiche approvate con decreto del direttore del Servizio edilizia. (**Nota 2**).

Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati in PEBA precedenti.

1

I Comuni possono presentare domanda di contributo anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un Comune capofila, per realizzare un PEBA che abbia ad oggetto una porzione del territorio o un'area di interesse sovracomunale (**Nota 3**). In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune, in relazione alla propria popolazione residente (*vedi punto 3.*), e viene concesso ed erogato in un'unica soluzione al Comune capofila. Il Comune capofila è individuato come unico soggetto interlocutore nel rapporto con la Regione, in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi relativi al PEBA da realizzarsi in forma aggregata.

3. Misura dell'agevolazione e contenuto della domanda

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per la predisposizione del PEBA. Il contributo non può, in ogni caso, superare i seguenti importi stabiliti in relazione alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

Euro 3.000, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

Euro 5.000, per i Comuni con popolazione residente tra 2.001 e 5.000 abitanti;

Euro 10.000, per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;

Euro 20.000, per i Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;

Euro 40.000, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti. i

Ai fini della concessione del contributo, il Comune dichiara di impegnarsi a predisporre il PEBA seguendo la prassi metodologica raccomandata nelle **Linee guida** allo scopo di assicurare un risultato di qualità e il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- il Comune garantisce l'attuazione di una fase di partecipazione di portatori di interesse ritenuti rilevanti, motivandone la scelta;
- l'ambito oggetto del PEBA è tale da garantire un sensibile miglioramento dell'accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo. In tal senso, il PEBA non dovrà configurarsi come una mera sommatoria di luoghi e di interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche, bensì come un sistema integrato di azioni spaziali su itinerari, percorsi, spazi aperti ed edifici;
- le soluzioni proposte dal PEBA sono coerenti ed efficaci al superamento delle criticità rilevate;
- il Comune produce la documentazione conclusiva di cui al punto 6.1 delle Linee guida:
- 1. relazione preliminare;
- 2. planimetria generale dello stato di fatto;
- 3. relazione generale;
- 4. elaborati grafici relativi all'individuazione delle criticità rilevate;
- 5. fascicolo schede;
- 6. fascicolo reports.

4. Come e quando presentare la domanda

Le domande sono presentate in modalità online, accedendo al sito della Regione e seguendo la procedura indicata sulla pagina dedicata ai contributi ex art. 8 bis l.r. 10/18.

Nel caso di domanda presentata ai fini della predisposizione di un PEBA in forma aggregata, la rinuncia alla partecipazione da parte di un Comune facente parte dell'aggregazione comporterà la rideterminazione del contributo.

5. Procedura

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello (l.r. 7/2000 art. 36, comma 4"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"), che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

I contributi sono concessi sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di presentazione. Il soggetto competente accerta la completezza e la regolarità della domanda. All'esito dell'istruttoria le domande sono ammesse a contributo fino ad esaurimento dei fondi a disposizione (vedi punto 1.).

Ai sensi dell'articolo 33, della l.r. 7/2000, per garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 1° marzo di ogni anno. Laddove l'ammontare complessivo della spesa ammissibile in relazione alle domande finanziabili pervenute entro il 1° marzo risulti superiore alla dotazione finanziaria del corrispondente esercizio, le domande non finanziate conservano la loro validità e in caso di disponibilità di ulteriori risorse in corso di esercizio la concessione del contributo è disposta secondo l'ordine cronologico suddetto.

Le domande pervenute dopo il 1° marzo, qualora ammesse a contributo, sono finanziate con imputazione della spesa all'esercizio successivo.

Per quanto qui non espressamente previsto si applica la l.r. 7/2000.

6. Concessione del contributo

Il contributo è concesso con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione - sul sito internet istituzionale della Regione - del decreto di assegnazione.

Entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo il Comune affida l'incarico per la predisposizione del PEBA e trasmette alla Direzione centrale infrastrutture e territorio copia della determina di affidamento. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore di cui al punto 6, si procede alla revoca del contributo.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda (**Nota 4**) e riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la realizzazione parziale o totale dell'attività (di studio, tecnica, altro), relativa alla predisposizione del PEBA (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);
- costi sostenuti e documentati per realizzare iniziative/eventi connessi alla fase di partecipazione di cui al punto 2 delle Linee guida anche qualora organizzati da un soggetto esterno;
- costo sostenuto per spese di stampa o simili collegate agli eventi suddetti o comunque riconducibili alla predisposizione del PEBA (IVA inclusa).

8. Erogazione del contributo

Il termine per l'adozione del PEBA è fissato in un anno solare dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, Nel caso di richiesta di proroga dei termini di cui al punto 6, il termine per l'adozione del PEBA si intende contestualmente prorogato in eguale misura, salvo diversa espressa indicazione del Comune.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della l.r. 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta, in cui dichiara:

- di aver adottato il PEBA entro i termini previsti al punto 8 dell'Avviso e

di aver realizzato il PEBA:

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 10/2018;
- nel rispetto delle modalità e termini di cui al presente Avviso;
- nel rispetto dei criteri di qualità indicati al punto 3, assunti a riferimento quali criteri di valutazione per il PEBA.

9. Controlli e revoche

Ai sensi della I.r. 7/2000, articolo 42, comma 3, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al Comune beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli suddetti, si riscontri il mancato rispetto di quanto dichiarato, si procederà alla revoca del contributo.

10. Disposizione transitoria

Per consentire l'adeguamento tecnologico necessario all'avvio della procedura online, unicamente per quest'anno, sarà possibile presentare domanda - a valere sulle risorse dell'esercizio 2023 - a partire dal 1° giugno 2022.

Il presente Avviso sostituisce integralmente l'Avviso pubblicato sul BUR n. 42 del 14 ottobre 2020.

- 1 Rif. l.r. 10/2018 art. 2 (*Definizioni*) co. 1. lett. k bis) Per PEBA si intende il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) e di cui all'articolo 24, comma 9, della Legge 104/1992.
- 2 Decreto del Direttore preposto al Servizio edilizia n. 2583 di data 30 giugno 2020.
- **3** Il PEBA aggregato potrà interessare una specifica zona geografica che riguarda più comuni (si pensi ad esempio a PEBA riguardanti percorsi di collegamento tra territori comunali limitrofi), o specifiche aree di interesse (si sceglie di rendere accessibile un "itinerario museale" in cui sono ricompresi edifici situati in diversi territori comunali).
- **4** Il termine di cui all'articolo 8 bis, comma 7, della l.r. 10/2018 è individuato quale termine ultimo per l'affidamento dell'incarico, di conseguenza l'incarico può essere affidato anche in data antecedente la concessione del contributo, a condizione che le spese siano sostenute successivamente alla presentazione della domanda, come previsto dal comma 6 del medesimo articolo 8 bis.